

FATTURAZIONE ELETTRONICA. Comunicazione Codice Univoco Ufficio

Il Dirigente del Settore Finanziario

INFORMA

Tutti i fornitori dell'Ente che **dal 31 marzo 2015**, ai sensi della Legge 89/2014 di conversione del D. L. n. 66/2014, pubblicata sulla G.U. n. 143 del 23.06.2014, tutti gli operatori economici/fornitori del Comune di Ozieri, dovranno trasmettere le proprie fatture esclusivamente in modalità elettronica, con il formato di cui al D.M. 55/2013 e recante firma elettronica qualificata o digitale da parte del fornitore o di un terzo soggetto delegato.

L'Ente procederà al pagamento delle sole fatture pervenute in tale modalità e restituendo al mittente quelle difformi emesse in violazione di legge.

Le fatture devono riportare obbligatoriamente il seguente codice identificativo (codice univoco) assegnato dall'I.P.A. (www.indicepa.gov.it) a questa Amministrazione:

Denominazione Ente	COMUNE DI OZIERI
Codice Univoco Ufficio	UFZT50
Nome dell'Ufficio	Uff_eFatturaPA
Codice Fiscale	00247640907
Sede	Via Vittorio Veneto n. 11 – 07014 Ozieri (SS)
Indirizzo Posta Elettronica Certificata	protocollo@pec.comune.ozieri.ss.it

Il Codice Univoco è una informazione **obbligatoria** della fattura elettronica e rappresenta l'identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (**Sdi**), gestito dall'Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica. La mancata o errata indicazione del Codice Univoco comporta lo scarto della fattura.

Oltre al **"Codice Univoco Ufficio"** che deve essere inserito obbligatoriamente nell'elemento **"Codice del Destinatario"** del tracciato della fattura elettronica, occorre altresì indicare nella fattura i dati fiscali obbligatori ai sensi della normativa vigente, ivi compreso il **C.I.G.** "Codice Identificativo Gare" e, quando previsto, anche il **C.U.P.** "Codice unitario del Progetto". I codici CIG e CUP, qualora obbligatori, sono indicati ai fornitori del Comune di OZIERI da parte dei competenti Responsabili del Procedimento.

In assenza di tali codici la P.A. non può procedere al pagamento delle fatture elettroniche (art. 25 comma 3, D. L. n. 66 del 24 aprile 2014).

Infine, nel campo **"Altra informazione"** si ritiene necessario che vengano indicate informazioni dettagliate sull'oggetto della fornitura e del settore/servizio ordinante, al fine di permettere all'Ufficio l'immediata individuazione dell'ordine di fornitura e la corretta registrazione della fattura.

Tempi di applicazione delle nuove procedure

a) **Fino al 31 marzo 2015**

- le fatture cartacee emesse verranno ricevute, lavorate e pagate;

b) **Dal 1° aprile e fino al 30 giugno 2015**

- le fatture elettroniche emesse verranno ricevute, lavorate e pagate;
- le fatture cartacee emesse entro il 31 marzo 2015 verranno ricevute, lavorate e pagate;
- le fatture cartacee emesse dopo il 31 marzo 2015 verranno rifiutate ;

c) **Dopo il 30 giugno 2015**

- le fatture elettroniche emesse verranno ricevute, lavorate e pagate;
- le fatture cartacee emesse entro il 31 marzo 2015 e ricevute entro il 30 giugno 2015, verranno lavorate e pagate;
- le fatture cartacee emesse entro il 31 marzo 2015 e ricevute dopo il 30 giugno 2015 verranno rifiutate.

Tutta la documentazione tecnica sulla fattura elettronica, le modalità di trasmissione e i servizi di supporto e assistenza, sono disponibili nel sito www.fatturapa.gov.it, dedicato esclusivamente alla fatturazione elettronica verso le Pubbliche Amministrazioni.

Ozieri, 25 Febbraio 2015

Il Dirigente
Dott.ssa Maura Anna Cossu